

CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE
DI VERBANIA E DEI COMUNI CONVENZIONATI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 48 del 07.10.2020

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – OBIETTIVI E FINALITÀ

ART. 3 – ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 5 – COMPETENZE DELL'ASL

ART. 6 – ALTRE COMPETENZE SANITARIE

ART. 7 – COMPITI DEL GESTORE

ART. 8 – MODALITÀ DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 9 – RECUPERO ANIMALI

ART.10 – ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

ART.11– PROCEDURE IN CASO DI CANI IDENTIFICATI

ART.12 – PROCEDURE IN CASO DI CANI NON IDENTIFICATI

ART.13 – AFFIDI E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI

ART.14 – PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

ART.15 – PROVENTI/TARIFFE

ART.16 – DISPOSIZIONI FINALI

ART.17 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di gestione e funzionamento della struttura comunale del Comune di Verbania e dei Comuni Convenzionati "Rifugio del cane", sita in Verbania, Via Plusc, deputata ad accogliere e custodire cani, (di seguito individuata come "struttura" o "canile") costituita dal settore denominato "canile sanitario", per la prima accoglienza degli animali e il periodo di osservazione sanitaria, e dal settore denominato "canile rifugio" per l'accoglienza degli animali in attesa di affido e che hanno superato con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria;

b) le modalità di accesso e di custodia degli animali in struttura, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;

c) le attività volte ad assicurare ai cani della struttura l'assistenza veterinaria;

d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna degli animali ai proprietari o il loro affido a persone interessate;

e) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito della struttura;

f) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ

1. In coerenza e in applicazione con quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive integrazioni, modifiche, nonché dalla Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 e successivi atti applicativi, l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

a) assicurare la salute ed il benessere dei cani, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;

b) contrastare il fenomeno degli abbandoni, collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;

c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili per garantire il recupero e l'appropriata custodia dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia;

d) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il gestore della struttura, che in alcuni casi potrà avvalersi degli organi di Polizia, a rintracciare i proprietari dei cani smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;

e) favorire l'affidamento dei cani non riferibili ad un proprietario;

f) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;

g) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentare la presenza finalizzata a una positiva e proficua collaborazione con il Comune e con il gestore;

h) rendere la struttura del canile un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale.

2. Gli obiettivi e finalità di cui al precedente comma 1 sono perseguiti anche attraverso la collaborazione con Associazioni di volontariato operanti nel settore, riconosciute a livello nazionale e/o regionale, sulla base di apposite convenzioni o protocolli.

ART. 3 - ANIMALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente regolamento:

a) i cani per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia, tra cui in particolare i cani vaganti di cui non è individuata la proprietà all'atto della richiesta di intervento, che vengono rinvenuti sul territorio comunale (o dei Comuni Convenzionati per tale scopo con il Comune di Verbania) e condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1.

b) I cani i cui proprietari, residenti a Verbania, o in uno dei Comuni convenzionati con il Comune di Verbania, per gravi e comprovati motivi, rinunciano alla proprietà. A tal fine il proprietario deve presentare apposita motivata richiesta. I gravi e comprovati motivi possono riguardare l'animale oppure il proprietario. Nel primo caso qualora si tratti di cani aggressivi e/o dominanti che abbiano causato problemi oggettivi, nel secondo caso qualora il soggetto si trovi in situazioni di particolare e sopravvenuta indigenza, per comprovati problemi di salute o per altri impedimenti opportunamente documentati. Tali cani, ad eccezione di quelli che presentano caratteristiche per le quali si rende necessaria l'osservazione sanitaria (ad esempio cani morsicatori) saranno ospitati nel canile rifugio. Nel caso di animali pericolosi, anche al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e dei volontari, il proprietario del cane si indirizzerà su altra struttura gestita da associazioni di volontariato. Le spese per l'accoglienza devono essere sostenute dal proprietario o dal Comune di residenza: in questo caso, con proprio provvedimento esplicito e motivato il Sindaco del Comune di residenza del suddetto richiedente, potrà disporre affinché le spese siano sostenute direttamente dalla propria amministrazione comunale. Tale dichiarazione di impegno al pagamento dei costi di mantenimento e custodia dovrà essere sottoscritta prima dell'ingresso del cane nel canile comunale.

L'ingresso al canile suppone che il proprietario rinunci alla proprietà del cane e lo ceda al Comune di Verbania, per renderlo disponibile per un eventuale affido.

c) I cani posti sotto sequestro (che sono esclusi dalle pratiche di affido, fino ad esplicita autorizzazione della stessa Autorità Giudiziaria che ha emesso l'atto di sequestro) e cani su disposizione di organi di polizia o del servizio sanitario ASL; in particolare, nel reparto "canile sanitario", possono essere ospitati, su richiesta del Servizio Veterinario dell'ASL, i cani morsicatori non gestibili dal proprietario, per un periodo di osservazione sanitaria. Le spese per il mantenimento presso il canile di questi cani sono a carico del proprietario.

d) I cani in regime di pensione: per servizio di pensione per cani si intende l'ospitalità dell'animale presso la struttura del canile appositamente dedicata, per un tempo complessivo non superiore a 90 giorni annui, anche non continuativi, offerto a tutti i possessori di cani solo ed esclusivamente se sono disponibili box e se tali ricoveri non sono incompatibili con lo svolgimento dell'ordinaria attività del canile. I cani ospitati in regime di "pensione a pagamento" vanno introdotti in box appositi e separati dal resto della struttura. Il gestore può ospitare cani di proprietà di persone residenti nel Comune di Verbania o nei Comuni aderenti alla Convenzione.

Presso il canile è tenuto un apposito registro di carico e scarico, ove sono iscritti tutti i cani di proprietà ospitati temporaneamente.

Al momento dell'ingresso, i cani devono essere dotati di microchip e i proprietari dovranno esibire libretto di vaccinazioni e un certificato di buona salute rilasciato da un veterinario. Saranno ritenuti validi i certificati rilasciati fino a cinque giorni prima rispetto al giorno di ingresso in canile. Il privato è tenuto al pagamento della diaria giornaliera approvata dalla Amministrazione Comunale di Verbania.

I costi per gli adeguamenti strutturali e ogni eventuale altro onere sono a carico del gestore.

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE DI VERBANIA

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il Comune provvede, tramite affidamento ad un Gestore, al servizio di cattura e trasporto al canile dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale e sui territori dei Comuni aderenti, alla gestione della struttura di cui all'art. 1 e al mantenimento degli animali in canile in vista del loro affido.

2. Resta di competenza del Comune:

a) la definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura al pubblico che deve essere garantito per almeno quattro giorni a settimana e per almeno quattro ore al giorno, compatibile con le necessità di gestione della struttura e di cura dei cani, concordato col Gestore e con l'Associazione di volontariato, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni e la previsione di turni mattutini e/o pomeridiani e l'apertura nei giorni festivi e prefestivi.

L'apertura al pubblico può essere garantita anche attraverso le prestazioni di soci volontari. Orari e regole dovranno essere esposti in modo ben visibile all'entrata della struttura.

Durante l'apertura al pubblico del canile, deve sempre essere assicurata la presenza di un operatore, anche in caso di necessità di accalappiamento esterno.

b) La definizione dell'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura.

c) La diffusione di indicazioni e regole per una buona gestione degli animali: diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale, caratteristiche e necessità dell'animale.

d) La collaborazione alle campagne di incentivazione degli affidi con progetti e programmi di sensibilizzazione e adeguate forme di comunicazione.

e) La vigilanza e la verifica periodica sull'efficacia e la qualità dei servizi nella struttura, sul rispetto delle regole e delle finalità, e sul benessere degli animali.

3. All'Ufficio comunale di Verbania, "Gestione Canile e benessere degli animali", sono affidate la gestione delle attività amministrativo-contabili e le funzioni di coordinamento, orientamento e controllo del buon funzionamento della struttura, dell'operato del gestore e dei volontari, e del rispetto delle finalità e delle regole previste nel presente regolamento.

4. Alla Polizia Municipale di Verbania è affidato il compito di emettere eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa vigente.

Il gestore ha l'obbligo di rapportarsi costantemente con il referente Comune di Verbania, consentendo e facilitando il controllo della corretta esecuzione degli obblighi facenti capo allo stesso Gestore.

ART. 5 - COMPETENZE DELL'A.S.L.

1. Sono di competenza dei servizi dell'ASL secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente:

a) la vigilanza sanitaria e non su tutte le strutture del canile;

b) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;

c) le operazioni di identificazione dei cani privi di microchip e l'inserimento dei relativi dati nell'Anagrafe Canina Regionale - ARVET;

d) la partecipazione all'attuazione di programmi di informazione e di educazione volti a

favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.

ART. 6 - ALTRE COMPETENZE SANITARIE

1. Il Comune di Verbania nomina il veterinario libero professionista, referente della struttura, cui affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'ASL. Il Veterinario incaricato assume il ruolo di Responsabile Sanitario del canile. Al Responsabile Sanitario compete l'obbligo di redigere il Protocollo Sanitario. Il Veterinario incaricato dal Comune di Verbania non si occuperà degli animali ospitati in regime di pensione.

2. Attraverso il veterinario libero professionista, referente della struttura, sono assicurate le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

a) presenza programmata di un veterinario, secondo le esigenze di servizio e comunque con reperibilità 24 h su 24;

b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza, in struttura apposita ed autorizzata; vaccinazioni ed eventuali soppressioni eutanasiche ai sensi della normativa vigente;

c) valutazione sulla qualità e sulla razione alimentare;

d) ogni altra attività e intervento di cura e vigilanza igienico sanitaria disposta su indicazione o in collaborazione con l'ASL.

ART. 7 - COMPITI DEL GESTORE

1. Il soggetto individuato come Gestore della struttura e dei servizi correlati garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso ed in collaborazione con il Comune di Verbania, l'ASL VCO e gli organismi di volontariato operanti all'interno del canile.

2. Al Gestore, sulla base degli strumenti contrattuali definiti per l'affidamento, possono essere attribuiti i seguenti compiti:

a) la cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi per i quali si renda necessario l'intervento e sia richiesto dagli aventi titolo, con un servizio continuativo diurno, notturno e festivo e con l'impiego di mezzi adeguati e con personale adeguatamente formato e dotato dei dispositivi di protezione previsti dalla vigente normativa;

b) il recupero, anche nelle giornate festive e nelle ore notturne, di cani feriti o morti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento: nel caso in cui il cane sia ferito deve essere visitato presso il canile sanitario dal medico veterinario libero professionista incaricato oppure trasportato d'urgenza presso il suo studio;

c) il trasporto immediato alla struttura (canile sanitario e successivo trasferimento presso il canile rifugio) degli animali catturati o recuperati e il loro ricovero in condizioni di sicurezza per le persone e per gli altri animali; nel caso siano in pericolo di vita, il trasporto immediato alla struttura in cui si effettua l'assistenza veterinaria; i cani rinvenuti morti o deceduti durante il trasporto devono comunque essere consegnati al canile sanitario al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari, compresa la visita da parte del servizio veterinario;

d) il servizio di custodia diurna, notturna e festiva, degli animali nella struttura, in condizioni tali da garantirne il benessere;

e) la gestione e la manutenzione della struttura e di quanto necessario al suo funzionamento, per assicurarne la sicurezza igienico sanitaria, attraverso l'esecuzione della pulizia/disinfezione giornaliera, degli interventi di disinfestazione e disinfezione opportuni o prescritti, dello smaltimento dei rifiuti, come previsto dalla normativa vigente; il

mantenimento in buono stato manutentivo delle aree libere esterne agli immobili provvedendo regolarmente alla pulizia, alla raccolta e al conferimento dei rifiuti;

f) osservazione delle prescrizioni medico veterinarie di prevenzione e di igiene, compresa ogni forma di isolamento e di quarantena, al fine di evitare la trasmissione e il contagio di malattie infettive;

g) la corretta conduzione e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati o comunque in uso;

h) la custodia di copia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti, la segnalazione tempestiva al Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;

i) l'osservanza dei seguenti adempimenti amministrativi:

- regolare tenuta di registro delle chiamate, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL VCO;

- regolare tenuta delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, microchip, eventuale foto dell'animale, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, secondo le indicazioni del Veterinario dell'ASL VCO e del libero professionista per le parti di loro competenza; aggiornamento costante delle schede con i dati salienti dell'animale (nome, razza, sesso, taglia, colore, microchip, data di entrata, indice di adottabilità ecc.) affisse all'esterno dei box;

- aggiornamento dell'apposito registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL VCO. Su tale registro saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici dell'animale catturato, numero microchip, numero scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita, comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario, attestazioni del termine periodo di osservazione sanitaria. Il registro sarà sempre a disposizione per i controlli dell'Amministrazione Comunale e del Servizio Veterinario competente;

- lettura del microchip, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario che potrà avvenire in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL VCO;

- regolare tenuta delle schede di affido: temporaneo trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria o definitivo trascorsi i 60 giorni previsti dalla Legge 281/91;

- redazione di relazione semestrale con i dati sull'andamento del servizio e dell'attività svolta, da inviare al Sindaco del Comune di Verbania e al Servizio Veterinario dell'ASL VCO;

- presentazione di rendiconto mensile del movimento dei cani, che dovrà corrispondere al registro di carico e scarico sopracitato e a quanto certificato dal Servizio Veterinario dell'ASL VCO;

- la registrazione all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET di tutte le movimentazioni relative ai cani ospitati in canile (catture, restituzioni, affidi, decessi);

l) l'accudimento degli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla salute, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura dei cani ed alla loro toelettatura;

m) le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;

n) l'isolamento dei cani in osservazione sanitaria, o se richiesto a seguito di aggressività;

o) la comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL o al Veterinario addetto all'assistenza sanitaria, ognuno per le proprie competenze, del sospetto di malattia dei cani ospitati in

canile e di ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento (eventuali casi di sofferenza o morte degli animali custoditi);

p) l'assistenza ai veterinari in tutte le operazioni sanitarie; il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio; il contenimento; la somministrazione dei farmaci prescritti; la messa a disposizione dell'animale e l'attenzione affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;

q) il trattamento delle spoglie degli animali deceduti (rinvenuti morti, deceduti durante il trasporto, deceduti in canile o dal veterinario) o soppressi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

r) la sollecita ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali rinvenuti e ricoverati in struttura, l'avviso di ritrovamento dei loro animali e la riconsegna;

s) la segnalazione alla Polizia Municipale del mancato recupero dell'animale da parte del proprietario rintracciato e di eventuali ulteriori inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dello stesso proprietario;

t) l'informazione ai volontari, agli affidatari e agli adottanti, in merito al corretto relazionarsi con i cani e all'eventuale presenza di soggetti aggressivi;

u) in accordo con il Comune, la definizione degli orari di apertura al pubblico del canile, nonché le regole di accesso e di comportamento per il pubblico, nel rispetto dell'incolumità dei visitatori e della tranquillità degli animali ospitati. Durante l'apertura al pubblico del canile, deve sempre essere assicurata la presenza di un operatore, anche in caso di necessità di accalappiamento esterno;

v) l'esposizione all'ingresso del canile, degli orari di apertura e l'esposizione all'ingresso del canile delle tariffe in vigore;

z) rapporti corretti con i cittadini fornendo le informazioni richieste relative ai cani catturati, al servizio e alle possibili adozioni;

k) ricercare e favorire la collocazione dei cani presso i privati che ne facciano richiesta e collaborare con i volontari dell'Associazione per promuovere l'affido.

ART. 8 – MODALITÀ' DI ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO

1. Relazioni con Organismi di volontariato

Nella gestione del canile comunale è ammessa la collaborazione ed il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni ai sensi della normativa vigente, anche sulla base di convenzioni o protocolli con il Comune.

I cittadini che non risultano iscritti ad alcuna organizzazione sono ammessi a prestare opera di volontariato qualora il Gestore ne valuti da un punto di vista organizzativo la necessità e l'idoneità.

2. Principi-Finalità

L'attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi del D.Lgs 117/2017, sia a titolo personale, sia da appartenente ad Associazioni di Volontariato.

Il Comune di Verbania riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione.

Il volontario, ammesso a prestare il proprio contributo presso il Canile, svolge le sue mansioni esclusivamente per le seguenti finalità:

- incrementare le adozioni da parte di cittadini e favorirne il buon esito attraverso la promozione e/o la partecipazione ad iniziative volte a tali scopi;
- migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura, favorendo l'incremento delle attività di relazione, di gioco e di movimento, al fine di ridurre fenomeni di stress o di apatia negli animali;
- partecipare alla crescita del benessere degli animali ospitati con la facoltà di eseguire materialmente, su indicazione del personale preposto, operazioni igienico-sanitarie o coadiuvare il personale nell'esecuzione delle operazioni necessarie;
- comunicare ai responsabili della gestione ogni eventuale suggerimento utile alla soluzione di problemi organizzativi e/o igienico sanitari.

I volontari dell'Associazione si impegnano a seguire le direttive impartite dal Comune di Verbania e dal Gestore e operano secondo il principio che all'interno del canile gli stessi godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dal tipo di attività che svolgono;

3. Requisiti

1. Per accedere in qualità di volontario al canile occorre:

a) essere maggiorenni;

c) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 20 luglio 2004 n. 189 *"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"*;

L'ammissione comporta da parte del volontario la piena ed automatica accettazione del presente regolamento.

2. Ogni anno l'Associazione che ha sottoscritto la convenzione/protocollo con il Comune di Verbania per agire a servizio del canile, fornisce al predetto Comune ed al Gestore l'elenco dei nominativi dei propri volontari che, avendo i requisiti di cui al comma 3, possono accedere all'interno della struttura.

3. I volontari che prestano servizio presso il canile sono muniti di un tesserino visibile e leggibile, contenente nome e cognome del volontario.

4. Su disposizione del Comune, l'accesso dei volontari e dei visitatori può essere temporaneamente sospeso o limitato per motivi sanitari o motivate ragioni organizzative/gestionali, previa comunicazione agli interessati. Tali comunicazioni verranno pubblicizzate anche sul sito del Comune.

5. Il personale che accede al canile per svolgere attività di volontariato deve osservare le seguenti norme di igiene al fine di prevenire la diffusione di germi patogeni all'interno della struttura:

- lavarsi accuratamente le mani;
- utilizzare calzature e abiti adeguati, da tenere costantemente puliti;

6. In caso venga segnalato che un volontario non si attiene alle regole stabilite dal presente regolamento e mette in atto comportamenti che pregiudichino il funzionamento e la gestione del canile, l'Associazione cui è iscritto il volontario è invitata a effettuare le

opportune verifiche e ad adottare i necessari provvedimenti. Nel caso le segnalazioni non trovino soluzione, il Comune può procedere alla revoca della convenzione con l'Associazione.

4. Norme di comportamento

I volontari che operano all'interno del canile devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite in maniera dettagliata dal Gestore/Amministrazione comunale di Verbania e portate a conoscenza in forma scritta ai singoli volontari al momento dell'ammissione.

L'ammissione comporta da parte del volontario la piena ed automatica accettazione del presente regolamento.

Il volontario è tenuto a frequentare le attività formative organizzate dal Gestore al fine di accrescere la sua professionalità ed omogeneizzarne l'operato con gli altri volontari, nell'esercizio delle medesime attività.

Il volontario deve assumere un comportamento educato, cortese e collaborativo con gli operatori, con i cittadini e con tutti coloro che operano all'interno del canile, evitando ogni forma di intemperanza e maleducazione che nuocciano all'immagine del servizio.

Il volontario s'impegna a non divulgare notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza per attività o nelle riunioni, specie se da questi possono sorgere pregiudizi per la struttura, per lo svolgimento di attività in atto od essere in contrasto con la vigente normativa posta a tutela della privacy. In particolare è fatto divieto ai volontari di fornire ai visitatori ogni genere d'informazione sugli animali ospitati presso la struttura. Per tali informazioni il volontario dovrà rimandare al Gestore o ai responsabili delle adozioni.

5. Attività

L'attività di volontariato si svolge nel rispetto dei principi di professionalità, omogeneità ed organizzazione e si svolge all'interno della struttura. Tale attività deve essere finalizzata alla promozione della tutela del benessere degli animali ricoverati, seguendo un protocollo che sarà definito congiuntamente dal Gestore, ASL VCO e dal Comune di Verbania, valutate le esigenze operative della struttura in relazione anche a specifica formazione del volontario stesso.

Ai sensi della legge n.281/1991 e legge n.38/1994 all'Associazione di volontariato è attribuito principalmente il compito di gestire il servizio di affido dei cani presenti in canile. L'Associazione è anche incaricata di promuovere il servizio di affido in tutte le forme ritenute più idonee ed efficaci, compreso l'aggiornamento di una pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune.

Più in particolare l'attività di volontariato si estrinseca attraverso:

- la sgambatura, comprendendo anche le attività di gioco e di relazione dei cani;
- il supporto al personale, su richiesta dello stesso, per gli interventi igienico-sanitari e di toelettatura degli animali;
- la segnalazione di problemi sanitari o comportamentali;
- la partecipazione per fini divulgativi e/o promozionali ad iniziative di informazione su tematiche di benessere animale;
- la formulazione di proposte utili al miglioramento del servizio;
- tutte le azioni positive volte a promuovere ed incentivare affidii e adozioni;
- ogni altra iniziativa od azione concordata con il Gestore del canile.

ART. 9 - RECUPERO ANIMALI

1. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti, nel territorio del Comune di Verbania e nei Comuni che hanno aderito alla Convenzione, è attuato dal Gestore tramite propri operatori autorizzati, che hanno cioè frequentato i corsi predisposti dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria.

2. Il recupero dei cani vaganti e/o feriti avviene esclusivamente in base alle segnalazioni provenienti dalla Polizia Municipale, dal Servizio Veterinario dell'ASL o da un organismo della Forza Pubblica (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale, ecc). Il recupero di cani morti può essere richiesto anche dagli Uffici comunali, a seguito di segnalazioni pervenute.

3. I cani vaganti e recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.

4. I proprietari dei cani recuperati devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere le tariffe definite dall'Amministrazione per le operazioni di cattura, per il successivo mantenimento, cure ecc...

ART. 10 - ACCESSO DELL'ANIMALE IN STRUTTURA

1. Al momento dell'entrata dell'animale in struttura, il Gestore provvede a:

a) effettuare la verifica scrupolosa dell'esistenza del microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;

b) registrare i dati relativi all'animale e all'intervento di cattura, anche all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, e inoltrare comunicazione di avvenuto ingresso al veterinario dell'ASL;

c) informare il veterinario addetto all'assistenza sanitaria presso la struttura, qualora l'animale appaia in pericolo di vita o in condizioni di salute molto precarie, al fine di predisporre i necessari interventi d'urgenza;

d) inserire l'animale all'interno della struttura, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie.

Di ogni cattura effettuata dovrà essere data segnalazione entro 24 ore, a mezzo posta elettronica, al Servizio Veterinario dell'ASL VCO ed al Comune sul cui territorio è stata effettuata la cattura, utilizzando l'apposita scheda segnaletica individuale.

2. I veterinari dell'ASL VCO dovranno provvedere, nel più breve tempo possibile, all'inserimento del microchip nel caso l'animale sia sprovvisto di identificazione;

3. Al fine del contenimento della popolazione canina, si procede alla sterilizzazione degli animali adulti (femmine) in capo al Comune, tramite il veterinario referente del canile e presso struttura autorizzata, salvo diverse indicazioni espresse dall'ASL.

4. Tutte le movimentazioni dei cani devono essere indicate per iscritto ed il Gestore dovrà mantenere aggiornati gli appositi registri. Tali registri, anche su supporto informatico, riportano la data e il luogo della cattura, la data di ingresso nel canile, i dati segnaletici e gli elementi utili alla sua identificazione, il numero di microchip se presente e l'iscrizione all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, gli eventuali interventi veterinari effettuati, l'elenco delle profilassi veterinarie, gli esami clinici praticati con i relativi risultati, gli episodi morbosi con relativi trattamenti profilattici e terapeutici, la data di eventuale sterilizzazione, la data di trasferimento presso altri canili, la data di affido, annotando le

generalità del nuovo proprietario.

ART. 11 - PROCEDURE IN CASO DI CANI IDENTIFICATI

1. Nel caso in cui venga catturato come vagante un cane identificato, ossia dotato di microchip:

- il Gestore avvia subito l'iter di rintracciamento del proprietario e qualora egli non lo ritiri entro 5 giorni dall'entrata in canile, il Gestore provvede a comunicare al proprietario e per conoscenza al Comune l'avvenuta cattura a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, con invito a ritirare il cane e l'indicazione del costo per la cattura;
- se il proprietario ritira il cane entro 10 giorni, al momento della consegna deve sottoscrivere il modulo predisposto dall'ASL VCO ai fini della profilassi antirabbica;
- se entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, il proprietario non provvede al ritiro del proprio cane, il Gestore subito informa del caso l'ufficio gestione canile del Comune, sopra richiamato, precisando giorno di cattura, numero di microchip, nominativo del proprietario e tentativi di contatto effettuati senza esito;
- l'ufficio gestione canile provvederà a notificare al proprietario la comunicazione che se il cane non sarà ritirato, trascorsi i 60 giorni, il cane diventerà di proprietà del Comune di Verbania o del Comune sul cui territorio è stato accalappiato e potrà essere adottato.

2. Ai fini del ritiro del cane il proprietario dovrà presentare documento di identità o, in caso di ritiro da parte di terzi, specifica delega scritta.

3. Nel caso in cui a ritirare il cane si presenti il nuovo proprietario e non quello registrato all'Anagrafe Canina Regionale - ARVET, perché non è stata fatta la cessione oppure la stessa non è stata aggiornata in ARVET, il nuovo proprietario - prima di ritirare il cane - dovrà rivolgersi presso il Servizio Veterinario dell'ASL VCO, per i dovuti accertamenti e regolarizzazioni.

ART. 12 - PROCEDURE IN CASO DI CANI NON IDENTIFICATI

1. Il cane catturato privo di identificativo permane nel reparto di prima accoglienza (canile sanitario) per un periodo minimo di 10 giorni, entro i quali dovrà essere identificato dai veterinari dell'ASL, attribuendogli il Comune sul cui territorio è stato accalappiato come proprietario. Dopo tale periodo di osservazione sanitaria il cane può essere dato in affido o trasferito nel canile rifugio.

2. Qualora il cane non identificato venga reclamato dal proprietario, si procederà all'identificazione del cane e all'irrogazione di una sanzione amministrativa al richiedente per violazione della norma vigente sulla identificazione dei cani (art. 12 della L.R. 18/2004).

3. Il proprietario, prima della riconsegna da parte del Gestore del cane reclamato, dovrà:
-sottoscrivere, presso il canile, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere il proprietario dell'animale;

-sottoscrivere il modello di restituzione predisposto dall'ASL, ai fini della profilassi antirabbica;

ART. 13 – AFFIDO - PROMOZIONE DELLE ADOZIONI

1. L'attività di affido e di promozione delle adozioni, in tutte le sue forme, così come quella di ricerca dei proprietari degli animali regolarmente identificati, è fondamentale per contrastare il fenomeno del randagismo, ridurre il numero degli animali nei rifugi e garantire agli stessi benessere attraverso il recupero di un rapporto con l'uomo che spesso, a causa dell'abbandono, è andato perduto.

Le procedure di affido e di adozione dei cani presenti in canile sono seguite dall'Associazione di volontariato che dimostri di avere le competenze per svolgere questo compito e che opera all'interno del canile a seguito di stipula di apposita convenzione/protocollo con il Comune di VERBANIA. L'Associazione comunica al Comune i nominativi dei volontari responsabili degli affidi, che dovranno garantire la presenza al canile almeno un giorno alla settimana.

2. Possono essere dati in adozione definitiva:

- i cani derivanti da rinunce di proprietà o per i quali il proprietario, avvisato che l'animale si trova al canile, non provveda a recuperarlo: nel caso di affido di un cane prima che siano passati i 60 giorni dalla cattura, l'affidatario deve dichiarare di obbligarsi a restituirlo nel caso si presentasse il legittimo proprietario/detentore. Trascorsi i 60 giorni dal ricevimento della notifica, senza che il legittimo proprietario recuperi il suo cane, lo stesso diventerà di proprietà del Comune di Verbania o del Comune sul quale il cane è stato accalappiato e potrà essere adottato.
- quelli presenti nella struttura regolarmente identificati;

3. E' vietato dare in cessione definitiva animali a persone riconosciute colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

I protocolli e la modulistica di richiesta e cessione devono essere improntati alla massima trasparenza dell'attività e alla massima accessibilità delle pratiche.

Procedure e documentazione (questionario pre-affido, visite a domicilio richiedente, valutazione/compatibilità animale/richiedente, controlli post-affido ecc...) attuate per le adozioni definitive dei cani, potranno essere definite e dettagliate in apposita Convenzione/protocollo sottoscritto all'uopo tra Associazione di Volontariato/Comune e Gestore.

Il Gestore avrà il compito di compilare per ogni cane, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato incaricata, le schede di adottabilità, con tutte le caratteristiche dei cani e le informazioni necessarie e i consigli per una futura adozione, al fine di ridurre e prevenire possibili rientri dei cani dati in adozione.

La valutazione del comportamento di ogni cane e l'eventuale adottabilità, sarà elaborata a cura del veterinario libero professionista incaricato dal Comune di Verbania, ed è indispensabile anche per il personale del canile, volontari compresi, al fine di individuare i cani di facile gestione, i cani che hanno necessità di un lavoro mirato e cani morsicatori che non possono essere affidati ai volontari.

I dati e le caratteristiche dei cani che potranno essere dati in adozione dovranno essere esposti presso i box dei cani, in modo facilmente visibile e comprensibile, per facilitare e aiutare il futuro adottante alla scelta più consapevole e corretta, nel rispetto dell'animale e delle sue caratteristiche.

Il Gestore pubblica sul proprio sito internet i profili degli animali adottabili e lo mantiene

aggiornato. Il Comune inserisce sul proprio sito istituzionale un link di collegamento. La persona che richiede l'affido di un cane deve essere informato delle caratteristiche sanitarie e comportamentali del cane, al fine di poter valutare le condizioni di vita da garantire all'animale e minimizzare la possibilità di restrizione al canile dell'animale stesso. Con l'adozione l'animale diviene di proprietà dell'adottante che si impegna ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione degli animali. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile. Nel caso di affido di un cane prima che siano passati i 60 giorni dalla cattura, l'affidatario deve dichiarare di obbligarsi a restituirlo nel caso si presentasse il legittimo proprietario/detentore. Trascorsi i 60 giorni, l'affido si trasforma in adozione definitiva. Gli animali vengono ceduti regolarmente identificati con microchip, vaccinati e sverminati. Le femmine potranno essere adottate solo dopo la sterilizzazione. Saranno a carico del Gestore gli adempimenti e gli eventuali oneri derivanti dai passaggi di nominativi all'Anagrafe Canina regionale.

4. Il Gestore deve comunicare, anche in via informatica, entro 3 giorni dall'uscita dell'animale dal canile, l'avvenuto affidamento, adozione o restituzione inviando copia della scheda segnaletica identificativa e sanitaria.
- a) all'Ufficio comunale competente
 - b) all'ASL VCO.

ART. 14 - PRESCRIZIONI PER I VISITATORI

1. Il Comune concorda con il Gestore i tempi e le modalità di accesso della cittadinanza alla struttura. In particolare i visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati, accompagnati dal Gestore o suoi delegati o dai volontari dell'Associazione presenti in struttura.

Sulla base di ciò il Gestore deve rendere noto mediante pubblicazione sul proprio sito internet e mediante affissione:

- gli orari di apertura al pubblico della struttura;
- il nominativo referente per eventuali problematiche;
- numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e altri riferimenti di contatto.

Il personale addetto accompagna i visitatori che vogliono accedere alla struttura durante l'orario di apertura al pubblico e fornisce loro dati, informazioni e segnalazioni per affidi.

2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi, quali aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.

3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

ART. 15 - PROVENTI /TARIFFE

1. La Giunta Comunale approva ed aggiorna le tariffe per i servizi erogate dalla struttura (accalappiamento, retta giornaliera custodia/mantenimento animale, rinunce proprietà, pensione, eventuali altri rimborsi, spese sanitarie ecc...).

2. Le tariffe sono pubbliche e dovranno essere esposte al pubblico mediante tabella affissa all'ingresso della struttura.

3. Le eventuali offerte a favore dei cani ospitati nella struttura, come le adozioni a distanza o donazioni in natura (es. coperte, cibo in confezioni chiuse e integre e non sfuso o avanzi di mense) possono essere riscossi dal Gestore o dall'Associazione e devono sempre essere usati a vantaggio degli animali presenti in canile; per quanto riguarda eventuali donazioni di farmaci questi potranno essere accettati solo ed esclusivamente se prescritti ad uso animale, in presenza di confezioni integre e non scadute e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Relativamente ai proventi di cui al precedente comma 3, il Gestore e l'Associazione predispongono e trasmettono all'Ufficio del Comune, ciascuno per la propria parte, un consuntivo trimestrale delle entrate, suddivise per titoli (tariffe, rimborsi, offerte) e un rendiconto dettagliato di come sono state utilizzate le offerte ricevute.

5. Restano escluse dai punti 3 e 4 lasciti o donazioni di importo superiore a € 1.000,00 che dovranno essere indirizzati al Comune, proprietario della struttura.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

2. Le presenti norme regolamentari saranno parte integrante e sostanziale del Capitolato di affidamento del servizio di gestione del canile e delle eventuali Convenzioni/Protocolli d'Intesa da sottoscrivere con il Gestore e con l'Associazione di volontariato.

ART. 17 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività indicate ai precedenti articoli si dovrà osservare la seguente normativa di riferimento:

-D.P.R.320/1954, " Regolamento di Polizia veterinaria";

-Legge 14 agosto 1991, n.281, Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

-Legge Regionale 18/2004 "Identificazione elettronica animali d'affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale n.20/1992 (istituzione dell'anagrafe canina");

-Legge Regionale 34/1993 "Tutela e controllo degli animali d'affezione";

-D.P.G.R. 4359/1993 Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge Regionale "Tutela e controllo degli animali d'affezione";

-D.P.R. n. 508/1992;

-Accordo Stato/Regioni 06/02/2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

-Decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";

-Regolamento Comune di Verbania Tutela degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.140 del 29 settembre 2005, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29 maggio 2007, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 22 aprile 2009.

